



CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

DELLA

CONFERENZA

DEI/DELLE

CAPIGRUPPO

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 22/04/1992
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2016
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2020
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 11/02/2022)

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, è istituita la Conferenza dei/delle Capi-gruppo.
2. La Conferenza è convocata dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario o a richiesta di uno/a o più Capigruppo, nel caso in cui essi/e rappresentino almeno un terzo dei/delle Consiglieri/e Comunali assegnati/e.

ARTICOLO 2

1. La Conferenza è organo consultivo del/della Presidente del Consiglio Comunale, concorre alla programmazione delle riunioni e contribuisce ad assicurare lo svolgimento dei lavori nel modo migliore.
2. La Conferenza può essere consultata per l'esame di ogni argomento che il/la Presidente del Consiglio Comunale ritenga di iscrivere all'o.d.g. nonché su problemi e questioni rilevanti che il/la Presidente del Consiglio Comunale ritenga di sottoporre all'attenzione dei gruppi politici anche su richiesta del/della Sindaco/a.
3. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti del Consiglio Comunale.
4. Il/la Presidente del Consiglio Comunale sottopone all'esame della Conferenza dei Capigruppo, in tempo utile per la successiva discussione in Consiglio Comunale, le candidature di cui all'art. 19 dello Statuto Comunale nonché quelle la cui nomina è espressamente riservata al Consiglio dalla Legge. L'esame viene effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 2 del medesimo art. 19 dello Statuto Comunale.
5. La Conferenza è consultata, in tempi utili, circa la nomina delle Commissioni Comunali di cui all'art. 27 dello Statuto Comunale.
6. La Conferenza svolge altresì ruolo consultivo rispetto al/alla Sindaco/a nelle materie previste dal Regolamento relativo agli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

ARTICOLO 3

1. La Conferenza è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale.
2. Ogni Capogruppo può essere sostituito da un/a suo/a delegato/a, appartenente al medesimo gruppo consiliare.
3. Un/una dipendente comunale, designato/a dal/dalla Segretario/a Generale, funge da Segretario/a della Conferenza con il compito di redigere il verbale delle riunioni e delle decisioni adottate.
4. Il verbale è approvato nella seduta successiva. Copia del verbale è inviato, a cura del verbalizzante, al/alla Presidente del Consiglio, ai/alle Capigruppo Consiliari e, per conoscenza, al/alla Sindaco/a.

ARTICOLO 4

1. Di norma, la Conferenza è convocata per mezzo di avviso scritto inoltrato tramite posta elettronica. In caso di urgenza, è convocata telefonicamente.
2. La decisione di svolgere con modalità in videoconferenza le sedute della Conferenza rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale nel rispetto delle leggi vigenti. L'adunanza può svolgersi in modalità telematica, mediante lo strumento della teleconferenza, videoconferenza, o altro strumento di video/audio di connessione telematica, messo a disposizione dalla direzione informatica del Comune che ne attesta l'idoneità della piattaforma ad essere utilizzata anche in relazione alle necessità di crittazione e protezione dei dati e delle informazioni personali e non personali, nel rispetto dei criteri di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali di cui al Reg. UE679/2016, con l'esclusione delle attività di trasmissione dei documenti che seguono le ordinarie modalità.
3. La Conferenza può proporre la convocazione di una o più Commissioni Consiliari Permanenti o la istituzione, da deliberare secondo le norme dell'art. 28 dello Statuto Comunale, di Commissioni speciali di controllo e garanzia.

ARTICOLO 5 - Sedute in forma mista

1. Le sedute in conferenza possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto.
3. In caso di svolgimento di sedute in videoconferenza, sono assicurati i principi di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge. I sistemi informatici adottati per le sedute in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in base alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, i Consiglieri che partecipano con collegamento in videoconferenza.
4. Il Presidente, all'inizio della seduta o previamente, informa i Consiglieri sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza.
5. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta
6. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
7. Ciascun Consigliere chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
